

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL FASCINO DEGLI INTELLETTUALI"

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Articolo 1 È costituita, ai sensi della legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "Il fascino degli intellettuali", che può essere abbreviata nella forma "iFdI".

L'associazione ha sede attualmente a Lecco in Viale Filippo Turati 80 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

Articolo 2 L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolari necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3 La durata dell'associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4 "Il fascino degli intellettuali" è un'associazione che non ha fini di lucro, nemmeno indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale e promozione culturale. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. Le finalità che l'associazione si propone in particolare sono: a) fare e diffondere cultura in ogni sua forma; b) sostenere tutte le realtà che a loro volta si occupano di fare e diffondere cultura; c) fare informazione e formazione; d) essere una voce critica verso la contemporaneità; e) educarsi, educare e vivere il mondo tramite un sistema etico. Per raggiungere questi scopi, l'associazione vuole attuare le seguenti attività: a) elaborare prodotti editoriali in ambito culturale, sfruttando tutti i mezzi e i canali tecnologici a disposizione; b) organizzare e promuovere iniziative culturali e di formazione; c) offrire servizi e attività rivolte a privati, associazioni, imprese, enti e istituzioni attivi in ambito culturale; d) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione di maturazione e crescita umana e civile. L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi e le finalità appartenenti all'associazione.

SOCI

Articolo 5 Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale e culturale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci possono essere: a) soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente con delibera del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro

fattiva opera nell'ambiente associativo. b) soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. c) soci onorari: le persone fisiche o giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. d) soci sostenitori o promotori: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie o contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6 I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Articolo 7 La qualità di socio si perde per: a) decesso; b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale; c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; d) espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, con voto segreto, previa contestazione degli addebiti e sentite le giustificazioni dell'interessato, se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite: a) dalle quote sociali annue il cui importo è stabilito dall'assemblea dei soci in sessione ordinaria; b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); c) da ogni contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione; d) contributi di organismi internazionali; e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati a terzi. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: a) beni mobili ed immobili; b) donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.

Articolo 9 Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con maggioranza semplice, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare, l'assemblea deve: a) approvare il rendiconto economico consuntivo e preventivo; ~~b) fissare l'importo della quota sociale annuale;~~ b) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; c) approvare l'eventuale regolamento interno; d) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; e) deliberare su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, anche in forma telematica, ~~purché nel territorio nazionale~~ almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione ~~raccomandata~~ telematica inviata agli associati ~~o consegnata a mano~~ almeno otto giorni prima della data della riunione ~~o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione,~~ o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza. Hanno diritto ad intervenire nell'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 13 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti ~~e con la presenza fisica o per delega di almeno 1/3 degli associati,~~ e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone, o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente, ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi vigenti, ha diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconto e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea su proposta del Presidente, che ne determina di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali e culturali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre: di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un eventuale apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione dell'assemblea che delibererà con le maggioranze

ordinarie.

Articolo 16 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente provvede a sostituirli proponendo all'approvazione dell'assemblea la surroga del socio o dei soci. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. ~~Se vengono a mancare consiglieri in un numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per proporre i nuovi consiglieri.~~

Articolo 17 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo telematico. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 19 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione. Tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

PRESIDENTE

Articolo 20 Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica 3 anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: a) proporre all'assemblea la composizione del Consiglio Direttivo; b) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione; c) redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione; d) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione; e) determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati; f) emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24 In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25 Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice civile.